

Decreto Ministeriale 05/03/2007

Ministero delle Infrastrutture - Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformita' dei «Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni»
(Gazzetta ufficiale 20/03/2007 n. 66)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformita';

Vista la decisione della Commissione europea 96/577/CE del 24 giugno 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie L n. 254 del 8 ottobre 1996 con la quale e' fissato il sistema di attestazione della conformita' per i prodotti oggetto del presente decreto;

Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea 2002/C 310/02 del 13 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta delle Comunita' europee serie C310 del 13 dicembre 2002 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di «Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni» EN 671-1:2001, EN 671-2:2001;

Visto il decreto 7 aprile 2004 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 reso nella seduta del 19 aprile 2005;

Espletata, con notifica 2005/0233/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1. Metodi di attestazione della conformita'

1. I prodotti-oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformita', fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.

ALLEGATI

ALLEGATO n.1
INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI
RIFERIMENTO

Per i prodotti Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con tubazioni le norme europee di riferimento sono:

EN 671-1:2001 recepita come UNI EN 671-1:2003 “Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Parte 1 - IDRANTI A MURO CON TUBAZIONI FLESSIBILI”

EN 671-2:2001 recepita come UNI EN 671-2:2003 “Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Parte 2 - NASPI ANTINCENDIO CON TUBAZIONI SEMIRIGIDE”

ALLEGATO n.2
SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA’

I metodi di attestazione della conformità dei Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con tubazioni sono quelli riportati nella decisione comunitaria 96/577/CE del 24/6/1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Impiego Previsto	Sistema di Attestazione della Conformità
Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con tubazioni	Sicurezza all'incendio	1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

ALLEGATO n.3**Caratteristiche tecniche da dichiarare a cura del fabbricante**

Il fabbricante di Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con tubazioni dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA della norma armonizzata di cui all'allegato 1.

Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. IDRANTI A MURO CON TUBAZIONI FLESSIBILI

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Affidabilità di funzionamento	SI
Capacità di estrarre la tubazione	SI
Durabilità dell'affidabilità del funzionamento, resistenza alla corrosione esterna di parti rivestite e non rivestite	SI
Durabilità dell'affidabilità del funzionamento, resistenza alla corrosione delle condotte di passaggio dell'acqua	SI
Durabilità dell'affidabilità del funzionamento, prove di invecchiamento per materie plastiche	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. NASPI ANTINCENDIO CON TUBAZIONI SEMIRIGIDE

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Affidabilità di funzionamento	SI
Capacità di estrarre la tubazione	SI
Durabilità dell'affidabilità del funzionamento, resistenza alla corrosione esterna di parti rivestite e non rivestite	SI
Durabilità dell'affidabilità del funzionamento, resistenza alla corrosione delle condotte di passaggio dell'acqua	SI
Durabilità dell'affidabilità del funzionamento, prove di invecchiamento per materie plastiche	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformita' ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformita' sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformita'» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2. Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' Europea di Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alla norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3. Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, e' consentito non oltre 36 mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora gia' scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2007

Il Ministro delle infrastrutture
Di Pietro

Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani

Il Ministro dell'interno
Amato